



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“De Titta - Fermi”

Cod.Mec.CHIS019001 Cod. Fisc.90036070697

e-mail min. chis019001@istruzione.it cert. chis019001@pec.istruzione.it

- **Licei:** Linguistico - Scienze Umane - Economico-Sociale
- **Indirizzo Economico:** Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing
- **Turismo**
- **Indirizzo Tecnologico:** Costruzioni Ambiente e Territorio –**Opzione:** Tecnologia del Legno nelle costruzioni.
- **Geotecnico**

– Viale Marconi n. 14 -**66034 LANCIANO (CH)**

Tel. +39 0872 716381 +39 0872 713473 Sito Web: www.iidetittafermi.edu.it

Regolamento in materia
di rimborso dei costi di riproduzione
per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 11/12/2019



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“De Titta - Fermi”

Cod.Mec.CHIS019001 Cod. Fisc.90036070697

e-mail min. chis019001@istruzione.it cert. chis019001@pec.istruzione.it

- **Licei:** Linguistico - Scienze Umane - Economico-Sociale
- **Indirizzo Economico:** Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing
- **Turismo**
- **Indirizzo Tecnologico:** Costruzioni Ambiente e Territorio – **Opzione:** Tecnologia del Legno nelle costruzioni.
- **Geotecnico**

– Viale Marconi n. 14 -66034 LANCIANO (CH)

Tel. +39 0872 716381 +39 0872 713473 Sito Web: www.iisdetittafermi.edu.it

Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'istituto d'istruzione superiore "De Titta - Fermi" di Lanciano ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 25 comma 1, ove è previsto che *"il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura"*;

Visto il regolamento n. 2571 del 5 gennaio 2012 (decreto MEF approvato e registrato dalla Corte dei Conti al rep. n. 3/fg 14 - del 2 marzo 2012), con cui il MEF ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, definendone modalità di esercizio, ambito di applicazione, procedura e costi;

Visto il DPR 642/72, come modificato dal DPR 955/82 tab. A, per quanto attiene alle copie spedite in forma autentica su richiesta dell'interessato e ai relativi costi delle marche, che sono calcolati per *foglio*, intendendosi per foglio l'insieme di quattro facciate unite o rilegate tra di loro in modo da costituire un atto unico recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale, e sono determinati periodicamente;

Considerato che, per effetto della L. 147/13, l'imposta di bollo sopra richiamata è pari ad € 16,00 per ogni foglio.

Ritenuto di dover regolamentare i costi ed i diritti di ricerca per l'estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito di esercizio del diritto d'accesso ex lege 241/90

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

(Costi di riproduzione)

1. L'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A3.

2. In deroga al disposto di cui al comma 1, l'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 20/06/2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni.
3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in € 10,00 a controinteressato; tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso.
4. Per gli importi inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra.
5. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata dei documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 ovvero in base al comma 2.
7. Nel caso di richiesta di copie documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L'importo (stabilito per legge) è pari a € 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate.

Art. 2

(Diritti di ricerca e di visura)

1. I diritti di ricerca di cui all'art. 25 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per documenti cartacei sono pari a € 12,50 per ogni singola richiesta.
2. Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.
3. I diritti di visura di cui all'art. 25 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dovuti anche per documenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in € 0,10 per ogni pagina richiesta.
4. In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 20/06/2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

1. Le somme relative ai costi e ai diritti indicati agli artt. 1 e 2 devono essere corrisposte mediante versamento da effettuarsi presso il c/c postale o il c/c bancario intestato all'istituzione scolastica con indicazione della causale "rimborso accesso – L. 241/90".
2. Il presente regolamento è pubblicato nell'apposita sezione "Regolamenti" del sito web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rollo Daniela

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lvo n. 39/1993